CHE AUTORIZZA LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL VESCOVO GUTTADAURO NELLA CHIESA CATTEDRALE DI CALTANISSETTA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la tumulazione della salma del vescovo Giovanni Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Versione in vigore dal 22 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la tumulazione della salma del vescovo Guttadauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta
Estremi	Legge 30 giugno 1904, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-tumulazione-della-salma-del-vescovo-guttadauro-nella/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it